

Statuto dell'Associazione STAK – ANDREA DE GASPERI, ONLUS

Denominazione, sede, durata

Art.1 E' costituita la "Associazione STAK – ANDREA DE GASPERI", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve "ASSOCIAZIONE STAK - ONLUS" (di seguito indicata come "l'Associazione"). L'Associazione non persegue finalità di lucro.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.10 e seguenti del D.Lgs. 460/97 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) che viene inserita come tale o sotto forma di acronimo, in ogni comunicazione, manifestazione esterna e segno distintivo della medesima.

Art. 2 L'associazione ha sede legale in Milano, Via Emilio De Marchi 8, 20125.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Scopo e oggetto sociale

Art.3 L'Associazione si riconosce in alcuni valori fondamentali: la libertà di espressione e di pensiero, il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e di ogni forma di diversità, la giustizia sociale, la solidarietà verso i deboli e gli emarginati. L'Associazione si impegna contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, nonché di discriminazione in base al sesso.

L'Associazione ha per scopo lo sviluppo di attività culturali, formative, informative, ricreative, la realizzazione di azioni di solidarietà sociale e che favoriscano le pari opportunità.

Tale scopo si attua tramite lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria
2. beneficenza
3. istruzione
4. formazione
5. tutela dei diritti civili

L'associazione agisce in modo diretto o in collaborazione con associazioni, comitati o altre istituzioni senza scopo di lucro uniti da concordanza di finalità, nel rispetto della reciproca indipendenza.

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Tutto quanto precede è secondo le previsioni dell'art.10 del D.Lgs 460/97

Patrimonio

Art.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili acquisiti come indicato di seguito;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art.5 Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi, finanziamenti, lasciti e donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati;
- c) da proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, da sottoscrizioni e dall'attività dell'Associazione.

Art.6 L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dal Consiglio Direttivo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di tutte le attività riservate per legge ad altre categorie di soggetti.

Art.7 Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art.8 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività.

Art.9 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, da presentare all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile successivo.

Una deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.10 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la misura della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

I soci

Art.11 L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. I soci si distinguono in soci fondatori e ordinari: sono fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o ne hanno sponsorizzato/favorito la costituzione, ordinari tutti gli altri.

L'Associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti i soci senza distinzioni di sesso, razza, religione e nazionalità.

Art.12 Possono assumere la qualifica di socio tutte le persone fisiche o giuridiche che fanno espressa domanda di adesione, che godono di tutti i diritti civili e che si impegnano a rispettare lo Statuto e a versare la quota associativa annuale.

I minori di anni diciotto possono assumere la qualifica di socio ma sono privi di diritto di voto in Assemblea.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art.13 Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione, a frequentarne i locali, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti, il tutto con le modalità e nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Art.14 Rientra nei doveri di ciascun socio:

- a) rispettare le disposizioni del presente Statuto;
- b) rispettare il Regolamento interno;
- c) osservare le delibere degli organi sociali;
- d) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Art.15 La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dagli organi sociali;
- c) espulsione su deliberazione dell'Assemblea qualora il comportamento del socio risulti incompatibile con le finalità ed i principi sanciti dal presente Statuto;
- d) dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Organizzazione Associativa

Art.16 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.17 Tutte le cariche associative sono elettive, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della attività svolta.

Art.18 L'attività dell'Associazione ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite fornite dagli associati.

L'Assemblea dei Soci

Art.19 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione.

L'Assemblea, costituita da tutti i soci, può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e del preventivo per l'esercizio in corso.

Essa viene inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta motivata.

L'Assemblea dei Soci viene convocata in sede straordinaria nei casi indicati al successivo art. 23.

La convocazione deve avvenire, mediante lettera o e-mail da inviare all'indirizzo postale o all'indirizzo mail comunicati dal socio al momento dell'associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Art.20 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

Art.21 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un presidente nominato ad hoc dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Di ogni riunione dell'Assemblea il Segretario, designato di volta in volta tra i presenti, redigerà, su apposito registro, il verbale, che sarà controfirmato dal Presidente e dal Segretario e verrà tenuto a disposizione dei soci.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art.22 E' competenza dell'Assemblea deliberare in sede ordinaria sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- b) elezione del Consiglio Direttivo;
- c) fissazione delle direttive generali per l'attività dell'Associazione;
- d) espulsione dei soci, come indicato dall'art.15 punto c) del presente Statuto;
- e) qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno sottoporre.

Art.23 E' competenza dell'Assemblea deliberare in sede straordinaria sui seguenti argomenti:

- a) modifica dello Statuto o del Regolamento interno;
- b) scioglimento.

Il Consiglio Direttivo

Art.24 Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci.

I componenti, scelti tra i soci, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

La votazione avviene a scrutinio palese, ogni socio ha diritto ad un voto.

Art.25 Il Consiglio Direttivo neoeletto si riunisce entro sette giorni dalla data dell'Assemblea per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente che saranno comunicate ai soci.

Art.26 Qualora il numero dei componenti del Consiglio si riduca di numero, il Consiglio provvede al loro reintegro per cooptazione e ne chiede la convalida alla prima Assemblea successiva. Ove, invece, il numero di membri del Consiglio si riducesse a meno della metà, il Consiglio è da ritenersi decaduto ed il Presidente entro un mese deve convocare l'Assemblea dei Soci per una nuova elezione.

Ove, invece, il numero di membri del Consiglio si riduca al di sotto della metà di quelli nominati dall'Assemblea, il Consiglio è da ritenersi decaduto ed il Presidente convocherà, entro un mese, l'Assemblea dei Soci per una nuova elezione.

Art.27 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Ha il compito di compilare il Regolamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) convocare l'assemblea dei Soci;
- b) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- c) gestire il patrimonio dell'associazione e provvedere al perseguimento delle finalità associative;
- d) procedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente ed eventualmente del Tesoriere;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- f) formulare il Regolamento dell'Associazione;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- h) stipulare gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- i) programmare e sottoporre all'Assemblea dei Soci le iniziative da attuare.

Art.28 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera per posta prioritaria o e-mail da inviare almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto, su apposito registro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta designato tra i presenti. Tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere che cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità, redige i libri contabili e predispose il bilancio preventivo.

Il Presidente

Art.29 Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne ordina la convocazione e cura l'esecuzione delle relative delibere.

In caso di parità di voti all'interno del Consiglio, prevale il voto del Presidente.

Il Vicepresidente

Art. 30 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi in cui sia necessario e ne assume le funzioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al Collegio dei Revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e redigere una relazione annuale.

Scioglimento

Art.32 Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea, in sede straordinaria, con le maggioranze di cui all'art.20 del presente statuto.

Art.33 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa esso intervenga, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 n.662, deliberare in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Clausola compromissoria e norme applicabili

Art.34 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

Disposizioni finali

Art.35 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge speciali e alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile.